

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R.N.21/2016 - L.R. N.7/2017. RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA: “EMOTEST SRL – PUNTO PRELIEVI ESTERNO” - PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO (PUNTO PRELIEVI ESTERNO) IN REGIME AMBULATORIALE - SITUATA IN VIA SANT’ANTONIO N.218 - COMUNE DI PETRITOLI (FM).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 21 del 30.09.2016;

VISTA e RICHIAMATA la D.G.R. n.47 del 22.01.2018;

VISTO l’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 14 marzo 2017, n. 7

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di dare atto dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento presentata dal legale rappresentante della società Emotest srl - P.I. 00394690440 – con sede in Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est, per la struttura sanitaria denominata “EMOTEST srl” – situata nel Comune di Petritoli (FM), Via Sant’Antonio n.218 - per l’erogazione di prestazioni di diagnostiche di laboratorio (punto prelievi esterno) in regime ambulatoriale;
- di dare atto che il termine di presentazione della domanda di rinnovo dell’accreditamento in scadenza nell’anno corrente, è quello rideterminato dall’art. 13, comma 2, della L.R. n.7/2017;
- di dare atto conseguentemente che la struttura EMOTEST srl mantiene provvisoriamente l’accreditamento con obbligo di presentare, a pena di decadenza, la



nuova domanda di accreditamento entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURM della deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che la struttura de qua è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal Comune di Petritoli (FM) con provvedimento prot. n.6213 del 13.12.2005.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Marche, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott.ssa Claudia Paci)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il legale rappresentante della struttura sanitaria denominata “EMOTEST srl” – situata nel Comune di Petritoli (FM), Via Sant’Antonio n.218 - per l’erogazione di prestazioni di diagnostiche di laboratorio (punto prelievi esterno) in regime ambulatoriale - ha richiesto in data 04.06.2018, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale così come previsto dall’art. 17 della L.R. 21/2016.

La predetta struttura è accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. “Sistema Ospedaliero, Politica del Farmaco, Sistema Territoriale ed Integrazione socio-sanitaria” n.169 del 04.08.2006 cui ha fatto seguito, da ultimo, il rinnovo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 331 del 10.09.2015.

Si dà atto che la struttura de qua è autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata dal Comune di Petritoli (FM) con provvedimento prot. n.6213 del 13.12.2005.

La Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016, nel riordinare la disciplina delle Autorizzazioni e degli accreditamenti in materia sanitaria e socio sanitaria, ha stabilito in via transitoria all’art. 23, comma 2, che “ *i soggetti in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 20/2000 ...omissis...presentino domanda di accreditamento ai sensi del Capo III della legge entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione di cui all’art.3, comma 1, lettera b) pena la decadenza dell’accreditamento in essere*”.

Con la successiva Legge Regionale 14.03.2017, n.7, il predetto termine di tre mesi di cui sopra, è stato rideterminato in sei mesi ed è stato altresì stabilito, in via transitoria, all’art. 13, comma 1, che la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2017, adotti la deliberazione ai sensi del citato art. 3, comma 1 lettera b) della L.R. 21/2016.

Con D.G.R. n.47 del 22.01.2018 sono stati approvati in via transitoria, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) della L.R. 21/2016, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti.

Al fine di garantire che la struttura accreditata assicuri adeguate condizioni di organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali, si è proceduto con il sopralluogo appositamente effettuato dal GAR.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, ha trasmesso alla P.F. “Accreditamenti” in data 20.07.2018 con prot. n. 6601/ARS/ARS/P l’esito positivo della verifica dei requisiti previsti nel Manuale Regionale di Accreditamento, effettuata dal Gruppo dei supervisor (GAR) presso la struttura in data 11.07.2018.



Stante quanto sopra premesso,

Vista la Legge Reg.le n. 20 del 15 ottobre 2001 recante norme in materia di organizzazione di personale della Regione, la quale prevede all'art.16 bis che i Dirigenti delle Posizioni di Funzione adottino gli atti per le materie di propria competenza;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 che individua nell'ambito del Servizio Sanità, tra l'altro, la Posizione dirigenziale di funzione "Accreditamenti" e ne definisce le competenze;

Vista la Deliberazione n. 152 del 24.02.2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Claudia Paci l'incarico della P.F. "Accreditamenti";

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di dare atto dell'istanza di rinnovo dell'accREDITAMENTO presentata dal legale rappresentante della società Emotest srl - P.I. 00394690440 – con sede in Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est, per la struttura sanitaria denominata "EMOTEST srl" – situata nel Comune di Petritoli (FM), Via Sant'Antonio n.218 - per l'erogazione di prestazioni di diagnostiche di laboratorio (punto prelievi esterno) in regime ambulatoriale;
- di dare atto che il termine di presentazione della domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO in scadenza nell'anno corrente, è quello rideterminato dall'art. 13, comma 2, della L.R. n.7/2017;
- di dare atto conseguentemente che la struttura EMOTEST srl mantiene provvisoriamente l'accREDITAMENTO con obbligo di presentare, a pena di decadenza, la nuova domanda di accREDITAMENTO entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURM della deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che la struttura de qua è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal Comune di Petritoli (FM) con provvedimento prot. n.6213 del 13.12.2005.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990.

Si attesta il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.



Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Marche, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Claudia Paci)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**ALLEGATI  
(nessuno)**

GF/cg

